

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 884**

**RUOLO DELLE LUNGODEGENZE
PSICHIATRICHE**


Presentato dai Consiglieri regionali:

BONO DAVIDE (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO

Protocollo CR n. 3135

Pervenuta in data 29/01/2016

X LEGISLATURA



Handwritten signature

Consiglio Regionale del Piemonte

12:48 29 Gen 16 A0100B 000098

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte



A00003135/A0100B-04 01/02/16 CR

CL-02-18-04/884/2016X

INTERROGAZIONE N°884
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

Handwritten signature

OGGETTO: ruolo delle lungodegenze psichiatrica

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*

Premesso ancora che

La D.C.R. n. **357-1370 del 28 gennaio 1997**, definiva gli standard strutturali e organizzativi del dipartimento di salute mentale e per i servizi ad esso correlati, in particolare per le Comunità Protette di tipo A e B e per le Comunità Alloggio.

La D.C.R. 616-3149 del 22 febbraio 2000, in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti 'ulteriori' per l'accreditamento delle strutture medesime. In particolare, gruppi appartamento, come disciplinati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997, **non rientrano tra le procedure di accreditamento** dello stesso atto, ma sono oggetto di rapporti economici, gestionali ed organizzativi regolati sulla base di convenzioni stipulate tra le parti.

il "Piano nazionale di azioni per la salute mentale" (PANSM) è stato approvato con Accordo della Conferenza Unificata del 24.01.2013;

La Regione Piemonte ha recepito il "**Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale**" con **D.G.R. n. 87- 6289 del 2 agosto 2013**;

con DGR 30 dicembre 2013 n. 25-6992 "Approvazione Programma Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, con modificazioni, in legge 135/2012" si prevede, tra le altre, l'Azione 14.4.4.: Riorganizzazione, riqualificazione e implementazione dell'assistenza ai pazienti psichiatrici;

All'interno del punto 14.4.4 dei Programmi Operativi si diceva che "... è in via di definizione l'iter regionale di recepimento del documento Gism Agenas "Le strutture residenziali psichiatriche";

Con DCR del 23 dicembre 2013, n. 260 - 40596, "Recepimento dell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013 relativo alle strutture residenziali psichiatriche e adozione del relativo nuovo modello residenziale con conseguente revisione della deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1997, n. 357-1370." il Consiglio Regionale demanda a provvedimenti di Giunta l'attuazione del modello residenziale.

Visto che:

con la DGR 30-1517 del 3 giugno 2015 la Regione Piemonte ha deliberato la revisione del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria; il percorso programmatico di riorganizzazione si basa sull'individuazione di tre tipologie di strutture residenziali psichiatriche di differente intensità terapeutico riabilitativa e dei livelli di intensità assistenziale, quali:

1. **S.R.P.1:** Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo;
2. **S.R.P.2:** Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
3. **S.R.P.3:** Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, articolata in tre sotto tipologie, con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie;

Valutato inoltre che:

con la DGR 2775 del 29/12/2015 "Definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria. Modifica alla DGR n. 6-5519/2013. Modifiche ed integrazioni agli allegati A), B) e C) alla DGR n. 13-2022 del 5 agosto 2015." vengono autorizzati alle case di cura posti di lungodegenza psichiatrica (categoria non presente nel documento Agenas-Gism).

INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:

per conoscere quale sia il ruolo di queste lungodegenze nella riorganizzazione della residenzialità psichiatrica.